



DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE
Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale
UDINE

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

ISTRUZIONI PER COMPILARE IL VERBALE

**DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE
(SEZIONE UNICA)**

Insediamiento e riunioni dell'Ufficio elettorale di sezione

INSEDIAMENTO (PRIMA RIUNIONE) DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Indicare il giorno, il mese, l'ora e il luogo della prima riunione (sabato).

Specificare, barrando la relativa casella, se il Presidente dell'Ufficio è stato nominato dal Presidente della Corte d'appello oppure se è stato incaricato dal Sindaco in sostituzione del Presidente regolarmente nominato e poi impossibilitato ad intervenire.

Indicare in stampatello il nome e cognome degli scrutatori.



Data la contemporaneità con le elezioni europee, l'Ufficio è composto da quattro scrutatori, secondo quanto stabilito dalla normativa statale.

SUCCESSIVE RIUNIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Indicare, per ogni ulteriore riunione dell'Ufficio (domenica e lunedì) il giorno e l'ora della riunione nonché il nominativo degli eventuali componenti assenti e dei loro sostituti.

Barrare le caselle relative alla verifica dell'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala della votazione, effettuata dal Presidente ad ogni riunione successiva dell'Ufficio.

INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

Compilare l'elenco dei rappresentanti di lista accreditati presso l'Ufficio, indicando la denominazione della lista e il cognome e il nome del rispettivo rappresentante effettivo e di quello supplente, sulla base delle designazioni trasmesse dalla segreteria del comune o presentate direttamente presso l'Ufficio.

Specificare, barrando la relativa casella, l'effettiva presenza dei singoli rappresentanti, effettivi o supplenti, nelle diverse giornate di riunione dell'Ufficio.

Si consiglia, per comodità, di seguire l'ordine secondo il quale le liste sono riportate nel manifesto delle candidature.




Le designazioni dei rappresentanti di lista possono essere presentate direttamente al Presidente dell'Ufficio sino all'inizio della votazione.

Operazioni preliminari alla votazione (Sabato)

1. — ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEGLI ELETTORI ASSEGNATI ALLA SEZIONE

Indicare e quindi sommare il numero degli elettori appartenenti alle seguenti categorie:


- a) elettori iscritti nelle liste della sezione;
- b) elettori iscritti nella lista aggiunta dei cittadini dell'Unione europea;
- c) elettori ricoverati in luoghi di cura.

 Nel caso di elettore della sezione che vota presso il luogo di cura (il nominativo dell'elettore in questo caso compare sia nelle liste elettorali della sezione, sia negli elenchi trasmessi dal sindaco), l'Ufficio deve annotare la circostanza nelle liste della sezione e autenticare quindi una sola scheda considerando l'elettore quale degente. L'accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione riveste particolare importanza non solo in quanto l'Ufficio deve autenticare un numero di schede corrispondente, ma anche perché proprio con riferimento a tale numero dovrà essere accertata, al termine della votazione, la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione e il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato (paragrafo 14.).

2. — AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

Riportare negli appositi spazi il numero del bollo della sezione e il numero delle schede autenticate. Quest'ultimo deve corrispondere al numero degli elettori assegnati alla sezione (paragrafo 1.).

L'autenticazione consiste nell'apporre sulla parte esterna della scheda di votazione il bollo della sezione.


 È opportuno conservare le schede non autenticate in una busta diversa da quelle della Serie C (ad esempio una qualsiasi busta fornita dal comune), in quanto la busta con le schede non autenticate è destinata ad essere chiusa ed aperta più volte nel corso delle operazioni.

3. — PROTESTE E RECLAMI

Riportare le decisioni del Presidente sulle eventuali contestazioni in ordine alle operazioni compiute dall'Ufficio il sabato. Le contestazioni possono essere presentate in forma scritta, e in questo caso sono allegate al verbale, oppure oralmente, e in questo caso nel paragrafo viene sinteticamente riassunto il contenuto.

4. — OPERAZIONI FINALI DEL SABATO

Riportare negli appositi spazi l'ora di convocazione per la mattina della domenica (deve essere un'ora tale da consentire l'inizio della votazione alle ore 07.00) e l'ora di chiusura della riunione del sabato. Seguono le firme dei componenti l'Ufficio e dei rappresentanti di lista che ne hanno fatto richiesta.

 Nel paragrafo viene dato atto delle operazioni materiali concernenti la sigillatura dell'urna e la chiusura della sala. La sigillatura consiste nel chiudere l'urna e le aperture della sala con strisce di carta, timbrate con il bollo della sezione e firmate dal Presidente e da uno scrutatore.

Votazione (Domenica)

5. — OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Viene dato atto dell'apertura delle operazioni di voto alle ore 07.00 e della loro chiusura alle ore 23.00.

Compilare l'apposito riquadro nel caso in cui alle ore 23.00 siano presenti nei locali dell'Ufficio elettori che non hanno votato. Compilare eventualmente la parte relativa ai reclami e alle proteste, per la quale si rinvia a quanto già detto al paragrafo 3..

Casi particolari verificatisi nel corso della votazione

6. — VOTO ASSISTITO

Per "voto assistito" si intende il voto espresso con l'assistenza di un accompagnatore.

L'accompagnatore è scelto liberamente e deve essere un elettore iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Sono ammessi al voto assistito gli elettori affetti da infermità che pregiudicano la capacità visiva, di movimento o di uso delle mani (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) e che impediscono la materiale espressione del voto per l'impossibilità di distinguere i contenuti della scheda o di manifestare la scelta o, infine, di compiere le operazioni di chiusura della scheda. Qualora l'impedimento fisico non sia evidente, tali elettori devono presentarsi al seggio:

- a) con la tessera elettorale in cui è riportata l'annotazione permanente del diritto al voto assistito (sigla AVD). In questo caso, indicare, nella colonna di sinistra della tabella, il cognome e nome dell'elettore e dell'accompagnatore e, nella colonna di destra, il numero della tessera elettorale dell'elettore;
- b) con il libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno) ai sensi dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, all'interno del quale è riportato uno dei codici attestanti la cecità assoluta;
- c) con un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'Azienda per i servizi sanitari. Il certificato attesta che l'infermità impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore. In questo caso, indicare, nella colonna di sinistra della tabella, il cognome e il nome dell'elettore, dell'accompagnatore e del medico che ha rilasciato il certificato e, nella colonna di destra, in modo sintetico, il motivo dell'assistenza. Il certificato medico viene allegato al verbale.

Il Presidente annota sulla tessera elettorale dell'accompagnatore l'assolvimento della funzione di accompagnatore. Nessuno può esercitare tale funzione per più di un elettore portatore di handicap.



Non è consentito il voto assistito per infermità riguardanti la sfera psichica.

7. — ELETTORI CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE PUR NON ESSENDO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DELLA STESSA

Indicare nella colonna di sinistra della tabella il cognome e nome dell'elettore, non assegnato alla sezione, che vota nella stessa in base ad una sentenza della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione che lo dichiara elettore del comune, oppure in base ad attestazione di ammissione al voto rilasciata dal sindaco ai sensi dell'articolo 32-bis del d.P.R. 223/1967 (riacquisto del diritto elettorale: si tratta quindi di un caso diverso rispetto a

quello dell'elettore, già iscritto nelle liste della sezione, al quale il sindaco, non avendo potuto rilasciare, sostituire o rinnovare subito la tessera elettorale, ha consegnato un attestato sostitutivo della tessera). In questi casi l'elettore esibisce, in luogo della tessera elettorale, copia della sentenza o dell'attestazione, che viene allegata al verbale. Il Presidente appone sulla sentenza o sull'attestazione l'indicazione "Ha votato", la propria firma, la data e il bollo della sezione.

Nella colonna di destra della tabella indicare il titolo in virtù del quale l'elettore è stato ammesso a votare nella sezione e gli estremi della sentenza o dell'attestazione (numero e data della sentenza oppure numero di protocollo e data dell'attestazione).

L'elettore è aggiunto in calce alle liste della sezione.



L'ultima parte del paragrafo si riferisce alle modalità per la consegna della scheda. Trattandosi di elettori non compresi nelle liste della sezione e che quindi si aggiungono a quelli assegnati alla sezione (il cui numero, accertato il sabato pomeriggio, è attestato al paragrafo 1. del verbale), l'Ufficio preleva una scheda dalla busta nella quale sono conservate le schede non autenticate e, dopo averla autenticata, la consegna all'elettore.

8. — ELETTORI CHE HANNO RESTITUITO LA SCHEDA DETERIORATA

Quando l'elettore si accorge che la scheda che gli è stata consegnata è deteriorata, oppure egli stesso la deteriora, può restituire la scheda deteriorata e chiederne in sostituzione una nuova. Indicare quindi nella tabella il cognome e nome dell'elettore che restituisce la scheda deteriorata.

Il Presidente appone sulla scheda restituita l'indicazione «*Scheda deteriorata*», con la propria firma e quella di uno scrutatore, la inserisce nella *Busta 5/bis-C* e consegna all'elettore una nuova scheda.



Può essere considerata scheda deteriorata anche quella votata da un elettore il quale, prima di riconsegnarla al Presidente, si accorge di aver votato in modo diverso da come avrebbe voluto.

La nuova scheda da consegnare all'elettore viene appositamente autenticata dopo essere stata prelevata dalla busta nella quale sono conservate le schede non autenticate.


9. — ELETTORI ALLONTANATI DALLA CABINA

Indicare nella tabella il cognome e nome dell'elettore allontanato dalla cabina perchè ha indugiato artificiosamente nell'espressione del voto o non ha risposto all'invito di restituire la scheda votata.

L'elettore deve restituire la scheda non votata; il Presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione «*Scheda annullata*», con la propria firma e quella di uno scrutatore e la inserisce nella *Busta 5/bis-C*.

Della circostanza viene presa nota nelle liste di sezione accanto al nome dell'elettore.

Nella parte finale del paragrafo indicare: a) il numero totale degli elettori allontanati dalla cabina; b) il numero degli elettori allontanati e poi riammessi al voto; c) il numero degli elettori allontanati e non riammessi al voto, e che quindi non hanno votato.

 Perché l'ipotesi si concretizzi, il ritardo nell'espressione del voto deve essere intenzionale, ossia provocato scientemente dall'elettore con l'intento di rallentare le operazioni di voto. Spetta naturalmente al Presidente valutare se il comportamento dell'elettore integra gli estremi previsti dalla legge.

L'elettore allontanato dalla cabina può, a discrezione del Presidente, essere riammesso al voto (lett. b); in questo caso gli viene consegnata una nuova scheda che viene appositamente autenticata dopo essere stata prelevata dalla busta nella quale sono conservate le schede non autenticate.


Prestare particolare attenzione al dato da riportare alla lett. c), relativo ad elettori che pur avendo ricevuto la scheda non l'hanno inserita nell'urna essendo stati allontanati dalla cabina senza essere poi riammessi al voto. Il dato tornerà utile quando l'Ufficio dovrà accertare la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione e il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato (paragrafo 14.).

10. — ELETTORI CHE NON HANNO VOTATO NELLA CABINA

Indicare nella tabella il cognome e nome dell'elettore che non ha votato nella cabina.

Della circostanza viene presa nota nelle liste di sezione accanto al nome dell'elettore.

L'elettore che non ha votato nella cabina non è riammesso al voto. Sulla scheda restituita dall'elettore il Presidente appone l'indicazione «*Scheda annullata*», con la propria firma e quella di uno scrutatore e la inserisce nella *Busta 5/bis-C*.

 Al caso dell'elettore che non vota nella cabina devono ricondursi anche i casi:

- dell'elettore che viene colto all'interno della cabina nell'atto di fotografare o registrare immagini del proprio voto;
- dell'elettore che si rifiuta di ritirare la scheda o che, dopo averla ricevuta, non entra in cabina e la restituisce senza esprimere il voto.


Il numero totale di elettori che hanno ricevuto la scheda ma non hanno votato nella cabina, tornerà utile quando l'Ufficio dovrà accertare la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione e il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato (paragrafo 14.).

11. — ELETTORI CHE HANNO RESTITUITO LA SCHEDA NON AUTENTICATA

Indicare nella tabella il cognome e nome dell'elettore che ha restituito la scheda non autenticata.

Della circostanza viene presa nota nelle liste di sezione accanto al nome dell'elettore.

L'elettore non è riammesso al voto. Sulla scheda restituita non autenticata il Presidente appone l'indicazione «*Scheda annullata*», con la propria firma e quella di uno scrutatore e la inserisce nella *Busta 5/bis-C*.

 Il numero totale di elettori che hanno restituito una scheda non autenticata, tornerà utile quando l'Ufficio dovrà accertare la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione e il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato (paragrafo 14.).

12. — ELETTORI CHE NON HANNO RESTITUITO LA SCHEDA O LA MATITA

Indicare nelle rispettive tabelle il cognome e nome dell'elettore che non ha restituito la scheda o la matita.

Della circostanza viene presa nota nelle liste di sezione accanto al nome dell'elettore, il quale deve essere segnalato ai fini dell'applicazione della sanzione prevista.

L'elettore che non ha restituito la scheda non è riammesso al voto.

Anche l'elettore che non restituisce la matita deve essere segnalato ai fini dell'applicazione della sanzione prevista.



Il numero totale di elettori che non hanno restituito la scheda (lett. a) tornerà utile quando l'Ufficio dovrà accertare la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione e il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato (paragrafo 14.).

Operazioni di riscontro dopo la votazione (Domenica)

Le operazioni di riscontro della votazione vengono svolte subito dopo la conclusione delle analoghe operazioni relative alle elezioni europee.

13. — ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEGLI ELETTORI CHE HANNO VOTATO

Accertare il numero degli elettori che hanno votato nella sezione, riportando nella tabella e sommando:

- a) i votanti iscritti nelle liste della sezione. Il dato si ricava dalle liste della sezione;
- b) i votanti iscritti nella lista aggiunta dei cittadini dell'Unione europea. Il dato si ricava dalla lista aggiunta;
- c) gli elettori non iscritti nelle liste della sezione che hanno votato nella sezione. Il dato si ricava dal paragrafo 7. del verbale;
- d) gli elettori degenti che hanno votato nel luogo di cura. Il dato si ricava dalle liste aggiunte compilate dall'Ufficio distaccato all'atto della votazione e dal paragrafo 14. **Tabella A** del verbale di raccolta del voto;
- e) gli elettori che hanno votato presso il proprio domicilio. Il dato si ricava dal paragrafo 6. lett. a) del verbale di raccolta del voto domiciliare da parte dell'Ufficio distaccato.

Per elettori che hanno votato si intendono gli elettori la cui scheda è stata inserita nell'urna. Dal conteggio vanno pertanto esclusi gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'hanno inserita nell'urna, come accade nei casi particolari di cui ai paragrafi 9. lett. c) (*Elettori allontanati dalla cabina e non riammessi al voto*), 10. (*Elettori che non hanno votato nella cabina*), 11. (*Elettori che hanno restituito la scheda non autenticata*) e 12. (*Elettori che non hanno restituito la scheda o la matita*).

14. — ACCERTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DELLE SCHEDE AUTENTICATE MA NON UTILIZZATE PER LA VOTAZIONE CON IL NUMERO DEGLI ELETTORI ASSEGNATI ALLA SEZIONE CHE NON HANNO VOTATO

Il Presidente conta il numero delle schede autenticate e non utilizzate per la votazione, che viene riportato nell'apposito spazio del paragrafo. Tale numero deve corrispondere al numero degli elettori assegnati alla sezione (accertato il sabato pomeriggio e attestato al paragrafo 1. del verbale) che non hanno votato.

Quindi, se non si sono verificati casi particolari nel corso della votazione, è sufficiente contare le schede avanzate e il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato. Invece, se si sono verificati i casi particolari di cui ai paragrafi 9. lett. c), 10., 11. e 12. lett. a), ossia casi di elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'hanno inserita nell'urna, si deve tener conto che, ai fini del presente accertamento, tali elettori vanno considerati come votanti in quanto hanno comunque utilizzato una scheda la quale dunque non è compresa tra le schede avanzate.

Pertanto, per accertare questa corrispondenza:

— sommare:

- a) gli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato. Il dato si ricava sottraendo dal numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione (paragrafo 1., lett. a) il numero di quelli che hanno votato (paragrafo 13., lett. a);

- b) gli elettori iscritti nella lista aggiunta dei cittadini dell'Unione europea che non hanno votato. Il dato si ricava sottraendo dal numero degli elettori iscritti nella lista aggiunta (paragrafo 1., lett. b) il numero di quelli che hanno votato (paragrafo 13., lett. b);
 - c) gli elettori degenti iscritti negli elenchi trasmessi dal sindaco (paragrafo 1. del verbale) che non hanno votato. Il dato si ricava dal paragrafo 14. del verbale dell'Ufficio distaccato;
 - d) gli elettori ammessi al voto domiciliare iscritti negli elenchi trasmessi dal sindaco (paragrafo 1. del verbale) che non hanno votato. Il dato si ricava dal paragrafo 6. lett. a) del verbale dell'Ufficio distaccato;
- dal totale così ottenuto, sottrarre:
- e) gli elettori assegnati alla sezione allontanati dalla cabina e non riammessi al voto. Il dato si ricava dal paragrafo 9., lett. c);
 - f) gli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato nella cabina. Il dato si ricava dal paragrafo 10.;
 - g) gli elettori assegnati alla sezione che hanno restituito una scheda non autenticata. Il dato si ricava dal paragrafo 11.;
 - h) gli elettori assegnati alla sezione che hanno ricevuto la scheda ma non l'hanno restituita. Il dato si ricava dal paragrafo 12., lett. a).



Se la sezione comprende luoghi di cura, vanno sottratti anche gli elettori indicati, rispettivamente, ai paragrafi numero 10., 11., 12. e 13. del verbale dell'Ufficio distaccato.

15. — FOMAZIONE E INVIO DELLA BUSTA CON LE LISTE DELLA VOTAZIONE E DELLA BUSTA 4-C

Dopo aver ultimato le operazioni di riscontro, l'Ufficio inserisce nell'apposita busta della *Serie P.E.* le liste usate per la votazione (liste della sezione, liste aggiunte, elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare).

Il Presidente inserisce poi nella *Busta 4-C* tutte le schede (autentiche e non autentiche) avanzate alla chiusura della votazione.

La *Busta 4-C* è depositata nella segreteria del comune.

Le buste devono uscire dal seggio prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio.

16. — OPERAZIONI FINALI DELLA DOMENICA

Il Presidente sigilla l'urna contenente le schede votate per le elezioni comunali e rinvia il relativo scrutinio alle ore 14.00 del giorno successivo.



La sigillatura dell'urna consiste nel chiudere la fessura della stessa con strisce di carta, timbrate con il bollo della sezione e firmate dal Presidente e da uno scrutatore.

Scrutinio (Lunedì)

(Consultare anche la pubblicazione

“L’Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e scrutinio”)

17. — INIZIO DELLO SCRUTINIO

Indicare il nominativo dello scrutatore sorteggiato per estrarre le schede dall’urna, dando atto dell’inizio dello scrutinio. Terminato lo scrutinio, i risultati dello stesso, come registrati nelle tabelle di scrutinio (è prevista una sola copia di tabelle per l’elezione del consiglio e una sola copia per l’elezione del sindaco), sono riportati nel paragrafo 18. e seguenti del verbale.

18. — SCHEDE BIANCHE

Riportare il numero complessivo delle schede bianche. Il dato complessivo delle schede bianche si ricava dalle tabelle di scrutinio per l’elezione del consiglio comunale (Mod. 7-C), parte finale.



Sono bianche le schede che non contengono alcun segno, né di voto né di altro tipo.

19. — SCHEDE NULLE

Riportare il numero complessivo delle schede nulle, contenenti o meno segni di voto. Il dato complessivo delle schede nulle si ricava dalle tabelle di scrutinio per l’elezione del consiglio comunale (Mod. 7-C), parte finale.



I casi in cui la scheda è da considerarsi nulla sono indicati nel verbale.

20. — VOTI NULLI

Riportare nelle tabelle del paragrafo il numero dei voti nulli per ciascun candidato sindaco e per ciascuna lista. I dati si ricavano dalle rispettive tabelle di scrutinio (Mod. 7-C e Mod. 8-C), parte riferita alle singole liste e ai singoli candidati.

I dati riguardano sia i voti nulli per i sindaci e per le liste contenuti in schede nulle (paragrafo 19.), sia i voti di lista nulli contenuti in schede con voti validi per i candidati alla carica di sindaco.



I casi di scheda con voto valido per il sindaco e nullo per la lista sono previsti dall’articolo 63, commi 4 e 5, delle legge regionale 19/2013.

21. — VOTI DI PREFERENZA NULLI

Riportare nella tabella del paragrafo il numero dei voti di preferenza nulli indicando il nome e cognome del candidato alla carica di consigliere, la lista di appartenenza, il numero complessivo di voti di preferenza nulli riferiti allo stesso candidato.

Il dato complessivo dei voti di preferenza nulli per ciascun candidato si ricava dalle tabelle di scrutinio per l’elezione del consiglio comunale (Mod. 7-C), parte riferita alle singole liste di candidati.



Il voto di preferenza è nullo quando la preferenza è espressa:

- a) in eccedenza rispetto alle prime due preferenze;
- b) per un secondo candidato appartenente allo stesso genere del primo;
- c) per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
- d) numericamente anziché nominativamente;
- e) senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Il paragrafo del verbale riporta soltanto i primi tre casi di nullità in quanto, naturalmente, nelle tabelle di scrutinio possono essere registrati esclusivamente i voti di preferenza nulli riferibili ad un determinato candidato. Per quanto riguarda invece gli altri casi di nullità [ossia quelli di cui alle lett. d) ed e)], non essendo possibile individuare un determinato candidato neppure sarà possibile effettuare alcuna registrazione del voto nullo. In questi due casi, dunque, il voto di preferenza risulta inefficace, nel senso che dello stesso semplicemente non si tiene conto.

22. — SCHEDE CONTENENTI VOTI CONTESTATI



Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni relative al voto per i candidati alla carica di sindaco, al voto per le liste e al voto di preferenza.

Spetta al presidente, quando ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso, decidere se attribuire (voto contestato provvisoriamente attribuito) o non attribuire (voto contestato provvisoriamente non attribuito) il voto.

La decisione è adottata sentito il parere obbligatorio ma non vincolante degli scrutatori.

Riportare nelle tabelle del paragrafo il numero delle schede contenenti voti contestati per i candidati alla carica di sindaco (tabella **A**), per le liste (tabella **B**) e per i candidati alla carica di consigliere (tabella **C**).

Indicare il nome e cognome del candidato (tabelle **A** e **C**) o la denominazione della lista (tabella **B**), i motivi della contestazione, il numero dei voti contestati per lo stesso motivo, il numero di voti contestati attribuiti e il numero di voti contestati non attribuiti.

Se la contestazione è presentata in forma scritta, la stessa può essere allegata al verbale.



Nel registrare nelle tabelle di scrutinio i voti contestati si deve tener conto che, per ciascuna scheda, non possono essere registrati due voti contestati riferiti, ad esempio, a due diversi candidati alla carica di sindaco o a due diverse liste. Inoltre, quando una scheda contiene un voto contestato e non attribuito, per la registrazione nelle tabelle di scrutinio si tenga presente il seguente prospetto:

Contenuto della scheda

Voto contestato e non attribuito riferito ad un candidato alla carica di sindaco e voto valido per una lista collegata

Voto contestato e non attribuito riferito ad una lista senza voto per uno dei candidati alla carica di sindaco

Voto di preferenza contestato e non attribuito senza altri segni di voto nella scheda

Registrazione nelle tabelle di scrutinio


Anche il voto espresso nella stessa scheda per la lista deve essere considerato contestato e non attribuito

Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per il candidato sindaco collegato con la lista votata

Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per la lista di appartenenza del candidato consigliere e per il collegato candidato sindaco

23. - 24. - 25. — VOTI VALIDI


Riportare nelle tabelle dei paragrafi i voti validi attribuiti a ciascun candidato alla carica di sindaco, a ciascuna lista e a ciascun candidato alla carica di consigliere.

 È opportuno che nel riportare il nome e cognome dei candidati e la denominazione delle liste venga rispettato l'ordine del manifesto delle candidature e della scheda di votazione. Per quanto riguarda i voti di preferenza, l'Ufficio riporta il nome e cognome dei candidati lista per lista, seguendo l'ordine della loro iscrizione nella lista, come risultante dal manifesto delle candidature.

26. — ACCERTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DELLE SCHEDE SCRUTINATE CON IL NUMERO DEGLI ELETTORI CHE HANNO VOTATO

Per accertare la corrispondenza del numero complessivo delle schede scrutinate, ossia delle schede contenute nell'urna, con il numero complessivo degli elettori che hanno votato, come già accertato al paragrafo 13., l'Ufficio deve sommare:

- a) le schede bianche (il dato si ricava dal paragrafo 18.);
- b) le schede nulle (il dato si ricava dal paragrafo 19.);
- c) le schede contenenti voti contestati e non attribuiti per i candidati alla carica di sindaco (il dato si ricava dal paragrafo 22., tabella A).

 Si ricorda che se una scheda contiene un voto contestato e non attribuito per una lista, senza contenere un segno di voto per un candidato sindaco, deve essere conteggiato un voto contestato e non attribuito anche per il collegato candidato sindaco.

- d) le schede contenenti voti validi per i candidati alla carica di sindaco (il dato si ricava dal paragrafo 23.).

La somma risultante deve corrispondere al totale dei votanti, come accertato al paragrafo 13..

27. — PROTESTE E RECLAMI

Riportare le decisioni del Presidente sulle eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di scrutinio. Le contestazioni possono essere presentate in forma scritta, e in questo caso sono allegare al verbale, oppure oralmente, e in questo caso nel paragrafo viene sinteticamente riassunto il contenuto.

28. — FORMAZIONE DELLE BUSTE

Viene attestata la formazione delle buste, ad esclusione della *Busta 5-C* che sarà formata soltanto dopo aver effettuato le operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti.

Operazioni di attribuzione dei seggi in presenza di più candidati alla carica di sindaco



Se questo caso non ricorre continuare dal paragrafo 37..

29. — PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO

Riportare nella tabella del paragrafo i nominativi dei candidati alla carica di sindaco in ordine decrescente di voti rilevando i dati dal paragrafo 23.. Nello spazio sottostante la tabella indicare il nominativo del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui più candidati abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti, riportare i rispettivi nominativi e indicare il candidato più giovane di età.

Prendere nota delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità eventualmente denunciate dai presenti e procedere quindi alla proclamazione del sindaco eletto.



La proclamazione deve avvenire anche nel caso in cui siano state denunciate cause di ineleggibilità o incompatibilità, in quanto la competenza in ordine alla convalida degli eletti spetta al consiglio comunale.

Al contrario, nel caso in cui sia stata denunciata, o dai documenti in possesso risulti essere sopravvenuta, una causa di incandidabilità prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il sindaco non può essere proclamato.

30. — DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DELLE LISTE E DEI GRUPPI DI LISTE

Compilare le tabelle del paragrafo indicando il nome e cognome del candidato sindaco, la denominazione della lista o delle liste collegate e la rispettiva cifra elettorale rilevando i dati dal paragrafo 24..



La cifra elettorale di una lista corrisponde ai voti validi ottenuti dalla lista; la cifra elettorale di un gruppo di liste è costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo.

31. — DETERMINAZIONE DELLA CIFRA INDIVIDUALE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E FORMAZIONE DELLE RELATIVE GRADUATORIE

Riportare nelle tabelle del paragrafo la denominazione della lista e indicare il nome e cognome dei candidati consiglieri disponendoli in ordine decrescente di cifra individuale rilevando i dati dal paragrafo 25..




La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è costituita dal totale dei voti validi di preferenza, compresi i voti contestati e attribuiti, ottenuti dal candidato.

A parità di cifra individuale la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione del candidato nella lista.

**32. — ATTRIBUZIONE DEI 2/3 DEI SEGGI
ALLA LISTA O AL GRUPPO DI LISTE COLLEGATE AL CANDIDATO PROCLAMATO SINDACO**

Indicare, secondo il caso, la denominazione della lista o delle liste collegate al candidato proclamato sindaco, alle quali vengono attribuiti i 2/3 dei seggi assegnati al consiglio comunale.

 Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il consiglio è composto da 10 consiglieri e i 2/3 corrisponde a 7 seggi; nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti il consiglio è composto da 12 consiglieri e i 2/3 corrisponde a 8 seggi.

**33. — RIPARTIZIONE DEI 2/3 DEI SEGGI
NELL'AMBITO DEL GRUPPO DI LISTE COLLEGATE AL CANDIDATO PROCLAMATO SINDACO**

 Il paragrafo va compilato solo se il candidato proclamato sindaco è collegato con più di una lista.

Compilare la prima tabella del paragrafo indicando la denominazione delle liste e le rispettive cifre elettorali.

Dividere la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, sino a 7 o a 8, riportando i quozienti risultanti da tali divisioni negli appositi spazi della tabella.

Compilare la seconda tabella del paragrafo riportando quozienti più alti, indicando per ciascun quoziente la denominazione della relativa lista.


Solo nel caso in cui l'ultimo quoziente più alto sia lo stesso per più liste, compilare la parte in nota:

- a) riportando la denominazione della lista con la maggiore cifra elettorale;
- b) oppure, in caso di parità anche di cifra elettorale, la denominazione della lista sorteggiata.

Compilare la terza tabella del paragrafo indicando la denominazione delle liste e il numero totale di seggi spettanti a ciascuna lista.

**34. — ATTRIBUZIONE DEI RESTANTI SEGGI
IN PRESENZA DI UN SOLO CANDIDATO SINDACO RISULTATO NON ELETTO**

Indicare la denominazione della lista o delle liste collegate al candidato sindaco risultato non eletto alle quali vengono attribuiti i restanti seggi del consiglio comunale.

 Uno dei seggi spettanti alla lista o al gruppo di liste è riservato al candidato sindaco risultato non eletto.
Se il candidato sindaco risultato non eletto è collegato con un gruppo di liste, per ripartire i seggi spettanti tra le liste del gruppo compiere le operazioni di cui al paragrafo 36..

**35. — ATTRIBUZIONE DEI RESTANTI SEGGI
IN PRESENZA DI PIÙ CANDIDATI SINDACI RISULTATI NON ELETTI**

Compilare la prima tabella del paragrafo indicando la denominazione delle liste e dei gruppi di liste e le rispettive cifre elettorali.

Dividere la cifra elettorale di ciascuna lista e di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, sino a 7 o a 8, riportando i quozienti risultanti da tali divisioni negli appositi spazi della tabella.

Compilare la seconda tabella del paragrafo riportando i quozienti più alti, indicando per ciascun quoziente la denominazione della relativa lista o gruppo di liste.

Solo nel caso in cui l'ultimo quoziente più alto sia lo stesso per più liste o gruppi di liste, compilare la parte in nota:

- a) riportando la denominazione della lista o del gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale;
- b) oppure, in caso di parità anche di cifra elettorale, la denominazione della lista o del gruppo di liste sorteggiato.

Compilare la terza tabella del paragrafo indicando la denominazione delle liste e/o dei gruppi di liste e il numero totale di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste.

**36. — RIPARTIZIONE DEI SEGGI NELL'AMBITO
DI CIASCUN GRUPPO DI LISTE COLLEGATE AI CANDIDATI SINDACI RISULTATI NON ELETTI**



Il paragrafo va compilato in presenza di un gruppo di liste, sia nel caso di un solo candidato sindaco risultato non eletto sia nel caso di più candidati.

Per ciascun gruppo di liste, indicare la denominazione delle liste e il numero di seggi spettanti detratto il seggio riservato al candidato sindaco.

Compilare la prima tabella del paragrafo indicando la denominazione delle liste e le rispettive cifre elettorali.

Dividere la cifra elettorale di ciascuna lista sino al numero di seggi spettanti, riportando i quozienti risultanti da tali divisioni negli appositi spazi della tabella.

Compilare la seconda tabella del paragrafo riportando i quozienti più alti in numero pari ai seggi spettanti, indicando per ciascun quoziente la denominazione della relativa lista.

Solo nel caso in cui l'ultimo quoziente sia lo stesso per più liste, compilare la parte in nota:

- a) riportando la denominazione della lista con la maggiore cifra elettorale;
- b) oppure, in caso di parità anche di cifra elettorale, la denominazione della lista sorteggiata.

Compilare la terza tabella del paragrafo indicando la denominazione delle liste e il numero totale di seggi spettanti a ciascuna lista.



Le operazioni finali continuano dal paragrafo 41..

Operazioni di attribuzione dei seggi in presenza di un unico candidato alla carica di sindaco

37. — ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI RICHIESTE DALL'ARTICOLO 71 DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2013

In caso di un unico candidato alla carica di sindaco, collegato con una o più liste, accertare:

- a) se il candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti. Il numero dei votanti si ricava dal paragrafo 13.. Se tale condizione non si è verificata, il presidente dichiara nulle le elezioni;
- b) se ha votato almeno il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Se la seconda condizione non si è verificata, il presidente dichiara nulle le elezioni.



Per determinare il secondo quorum:

- non sono conteggiati gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero, il cui numero è comunicato dal comune;
- sono conteggiati anche gli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione o ad attestazione del sindaco;
- sono conteggiati anche gli elettori iscritti nella lista elettorale aggiunta dei cittadini dell'Unione europea.

38. — PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO

Prendere nota delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità eventualmente denunciate dai presenti e procedere quindi alla proclamazione del sindaco eletto.



La proclamazione deve avvenire anche nel caso in cui siano state denunciate cause di ineleggibilità o incompatibilità, in quanto la competenza in ordine alla convalida degli eletti spetta al consiglio comunale.

Al contrario, nel caso in cui sia stata denunciata, o dai documenti in possesso risulti essere sopravvenuta, una qualche causa di incandidabilità prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il sindaco non può essere proclamato.

39. — DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DI LISTA E DELLA GRADUATORIA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE IN BASE ALLA CIFRA INDIVIDUALE

Compilare la tabella del paragrafo indicando il nome e cognome del candidato sindaco, la denominazione della lista o delle liste collegate e la rispettiva cifra elettorale rilevando i dati dal paragrafo 24..



La cifra elettorale di una lista corrisponde ai voti validi ottenuti dalla lista; la cifra elettorale di un gruppo di liste è costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo.

Riportare nelle tabelle del paragrafo la denominazione della lista e indicare quindi il nome e cognome dei candidati consiglieri disponendoli in ordine decrescente di cifra individuale.



La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è costituita dal totale dei voti validi di preferenza, compresi i voti contestati e attribuiti, ottenuti dal candidato.

A parità di cifra individuale la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione del candidato nella lista.

40. — ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

Indicare il numero dei seggi da attribuire, corrispondente al numero di candidati presenti nella lista.

Nel caso in cui il candidato sindaco sia collegato con un gruppo di liste, compilare la prima tabella del paragrafo indicando la denominazione delle liste e le rispettive cifre elettorali.

Dividere la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, sino al numero dei seggi del consiglio comunale, riportando i quozienti risultanti da tali divisioni negli appositi spazi della tabella.


Compilare la seconda tabella del paragrafo riportando i quozienti più alti in numero pari ai seggi assegnati al consiglio comunale, indicando per ciascun quoziente la denominazione della relativa lista.

Solo nel caso in cui l'ultimo quoziente sia lo stesso per più liste, compilare la parte in nota:

- a) riportando la denominazione della lista con la maggiore cifra elettorale;
- b) oppure, in caso di parità anche di cifra elettorale, la denominazione della lista sorteggiata.


Compilare la terza tabella del paragrafo indicando la denominazione delle liste e il numero totale di seggi spettanti a ciascuna lista.

Operazioni finali

 I paragrafi dal 41. al 45. vanno compilati sia nel caso di più candidati alla carica di sindaco, sia nel caso di un unico candidato.

41. — MOTIVI DI INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ


Prendere nota delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità eventualmente denunciate dai presenti nei confronti dei candidati consiglieri da proclamare eletti.

 La proclamazione deve avvenire anche nel caso in cui siano state denunciate cause di ineleggibilità o incompatibilità, in quanto la competenza in ordine alla convalida degli eletti spetta al consiglio comunale.

Al contrario, nel caso in cui sia stata denunciata, o dai documenti in possesso risulti essere sopravvenuta, una qualche causa di incandidabilità prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il consigliere non può essere proclamato.

42. — PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

Riportare negli appositi spazi la denominazione della lista, il numero di seggi spettanti e il nome e cognome dei candidati proclamati eletti.

 Il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista si ricava, a seconda del caso, dai paragrafi 32. – 36. (più candidati alla carica di sindaco) o dal paragrafo 40. (unico candidato alla carica di sindaco).

I nominativi dei candidati consiglieri da proclamare eletti si ricavano dal paragrafo 31., nel caso in cui siano stati ammessi più candidati alla carica di sindaco, o dal paragrafo 39., nel caso in cui sia stato ammesso un unico candidato alla carica di sindaco.

43. — ELENCHI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE NON ELETTI

Indicare nelle tabelle del paragrafo la denominazione della lista, il nome e cognome del candidato e la rispettiva cifra individuale, ricavando il dato dal paragrafo 31. (più candidati alla carica di sindaco) o dal paragrafo 39. (unico candidato alla carica di sindaco collegato con un gruppo di liste).

I candidati devono essere riportati rispettando l'ordine delle rispettive graduatorie.

44. — PROTESTE E RECLAMI

Riportare le decisioni del Presidente sulle eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di attribuzione dei seggi. Le contestazioni possono essere presentate in forma scritta, e in questo caso sono allegate al verbale, oppure oralmente, e in questo caso nel paragrafo viene sinteticamente riassunto il contenuto.

45. — CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE

Viene attestata l'ora e il giorno di chiusura delle operazioni, la formazione delle Buste 5-C e 7-C e la loro trasmissione agli uffici competenti.

Adempimenti connessi con la raccolta del voto da parte dell'Ufficio distaccato



I paragrafi dal 46. al 51. devono essere compilati soltanto nel caso di sezione con elettori ammessi a votare nel luogo di cura o presso il proprio domicilio.

La compilazione di questi paragrafi, che si riferiscono agli adempimenti che precedono e che seguono la raccolta del voto dei degenti e del voto domiciliare da parte dell'Ufficio distaccato, non presenta particolari difficoltà. Infatti, si tratta semplicemente di riportare negli appositi spazi i dati richiesti.

Per quanto riguarda le istruzioni relative alle operazioni di raccolta del voto da parte dell'Ufficio distaccato, si rinvia alla pubblicazione "L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio".

RIEPILOGO BUSTE SERIE C

BUSTA	CONTENUTO	DESTINAZIONE
BUSTA 1-C	DA USARE LA SERA DEL SABATO per la conservazione del bollo della sezione, delle matite copiative e di tutti gli atti e gli stampati occorrenti per le operazioni della sezione	Per uso interno dell'Ufficio di sezione
BUSTA 2-C	DA USARE LA SERA DELLA DOMENICA per la conservazione del bollo della sezione, delle matite copiative e di tutti gli atti e gli stampati occorrenti per le operazioni della sezione	Per uso interno dell'Ufficio di sezione
BUSTA 3-C	LISTE DELLA VOTAZIONE	Non viene utilizzata
BUSTA 4-C	SCHEDE AVANZATE ALLA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE	Alla Segreteria del Comune
BUSTA 5/bis-C	SCHEDE DETERIORATE, RICONSEGNATE NON AUTENTICATE, RITIRATE AD ELETTORI PER ARTIFICIOSO INDUGIO NEL VOTO O PERCHÈ NON SI SONO RECATI NELLA CABINA PER ESPRIMERE IL VOTO	Inserita nella Busta 5-C
BUSTA 5/ter-C	SCHEDE BIANCHE, NULLE, SCHEDE CONTENENTI VOTI NULLI PER LE LISTE E VALIDI PER IL SINDACO, SCHEDE CONTENENTI VOTI DI PREFERENZA NULLI, SCHEDE CONTENENTI VOTI CONTESTATI, CARTE RELATIVE ALLE PROTESTE E AI RECLAMI	Inserita nella Busta 5-C
BUSTA 5/quarter-C	TABELLA DI SCRUTINIO "Elezioni dirette del Consiglio comunale"; TABELLA DI SCRUTINIO "Elezioni dirette del Sindaco"	Inserita nella Busta 5 -C
BUSTA 5-C	VERBALE DELL'UFFICIO DI SEZIONE E ATTI ALLEGATI BUSTA 5/bis-C BUSTA 5/ter -C BUSTA 5/quarter-C	Al Servizio elettorale della Regione Insieme alla Busta 6-C
BUSTA 6-C	SCHEDE VALIDE	Al Servizio elettorale della Regione Insieme alla Busta 5 -C
BUSTA 7-C	VERBALE DELL'UFFICIO DI SEZIONE da depositare nella Segreteria del Comune	Alla Segreteria del Comune
BUSTA 8-C	MATERIALE DA RICONSEGNARE AL COMUNE bollo della sezione, matite copiative e tutti gli atti, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati dopo le operazioni dell'Ufficio di sezione	Alla Segreteria del Comune